

ALLEGATO sub C
da inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio
(ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso di asta pubblica per l'affitto del pubblico esercizio “Bar Barusse”

Il sottoscritto _____, nato a _____ in provincia di _____ il ____ / ____ / _____, residente a _____ in via _____ n. _____, cap.: |_|_|_|_|_|, in provincia di _____, n. tel _____, n. fax _____, e-mail/PEC _____ in qualità di **legale rappresentante** della ditta _____ con sede legale a _____ in via/piazza _____ n. _____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| - P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DICHIARA

ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci:

☐ **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificati:**

Articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,

- ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale

durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.

11. *Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*
12. *In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.*
13. *Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*
14. *Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*

N.B. A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. n. 2/2016 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 DEVE presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

N.B. In caso di Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale a norma dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m, **la dichiarazione di cui al precedente punto deve essere integrata con la dichiarazione di seguito indicata:**

- a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ con autorizzazione n. _____ di data _____ e per tale motivo, dichiara di **non** partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

N.B. Alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da **b.1** a **b.4**. Nel caso in cui l'Impresa non sia in grado di produrre la documentazione prevista, la stessa è ammessa alla gara: in tal caso la produzione della documentazione in parola è richiesta in esito all'aggiudicazione e deve essere prodotta entro il termine espressamente fissato dall'Amministrazione (e non superiore a 20 giorni) sotto pena di annullamento della disposta aggiudicazione.

(Oppure)

- b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. giusta decreto del Tribunale di _____ di data _____ n. _____. Per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

N.B. Alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- b.1** *relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m., che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b.2** *dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, mette a disposizione, per tutta la durata dell'affitto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto e può subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;*
- b.3** *dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:*
 - 1) *attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto;*
 - 2) *si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;*
 - 3) *attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;*
- b.4** *originale o copia autentica del contratto (redatto nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.), in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'affitto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una Imprese che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.*

- ☐ **di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68;**
- ☐ **di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.**
- ☐ **di essere in possesso dei seguenti requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione:**
 - l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
 - possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
 - l'inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

di essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, e precisamente:

- ☐ aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano:
nome dell'Istituto _____ sede _____

oggetto del corso _____ anno di conclusione _____;

- ☐ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

Ditta _____ sede _____ p.i. _____ Periodo lavorativo dal _____ al _____ o titolare di impresa o socio lavoratore o coadiutore familiare o dipendente qualificato con mansioni di _____ CCNL _____ livello retributivo _____ n. iscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____ Periodo lavorativo dal _____ al _____ o titolare di impresa o socio lavoratore o coadiutore familiare o dipendente qualificato con mansioni di _____ CCNL _____ livello retributivo _____ n. iscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____ Periodo lavorativo dal _____ al _____ o titolare di impresa o socio lavoratore o coadiutore familiare o dipendente qualificato con mansioni di _____ CCNL _____ livello retributivo _____ n. iscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____ Periodo lavorativo dal _____ al _____ o titolare di impresa o socio lavoratore o coadiutore familiare o dipendente qualificato con mansioni di _____ CCNL _____ livello retributivo _____ n. iscrizione INPS _____

- ☐ essere in possesso di un diploma di _____ (*indicare titolo di studio*) conseguito in data _____ presso _____ con sede _____, nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti:
- scuola secondaria superiore;
 - scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in _____;
 - laurea, anche triennale, in _____

- ☐ essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio –settore alimentare

iscrizione R.E.C. n. _____ di data _____ presso la Camera di Commercio di _____;

- ☐ attestato conseguito in data _____ per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi alla commissione costituita presso la Camera di Commercio di _____ (gruppi merceologici dal I all'VIII o settore somministrazione di alimenti e bevande)

ovvero, in alternativa di impegnarsi a nominare preposto alla conduzione dell'esercizio il/la signore/a _____ (Nome e Cognome), il quale è tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti morali e professionali (Allegato sub. C);

- ☐ di essere a conoscenza che la normativa vigente consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto;
- ☐ (solamente se trattasi di impresa) che l'impresa è iscritta al registro imprese al n. _____ della C.C.I.A.A. di _____;
- ☐ di impegnarsi a presentare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale, le garanzie (cauzione ed assicurazioni) di cui al punto 8 dell'avviso d'asta prot. n. ____ di data ____.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sia inoltrata al seguente recapito:

nome _____ via _____ in _____
tel. _____ fax _____
e mail/PEC _____.

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

*Ai sensi dell'art. 80 comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se riterrà le stesse siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia.*

LUOGO E DATA

In fede

_____, lì _____

Allegati: - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.